

---

**TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO**

**UFFICIO FALLIMENTARE**

**Ricorso ex Art. 67 D.Lgs. 14/2019**

**per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore**

Per: la sig.ra **Piccinini Albertina** nata a Capistrello (AQ) il 19/08/1952, e residente in Avezzano, alla Via degli Eroi n. 29 c.f. PCCLRT52M59B656N, rappresentata e difesa dall'Avvocato Valentina Leoni (LNEVNT81H57A5155Q) con studio in Avezzano (AQ), Via Mons. Pio M. Bagnoli n. 18, pec [studiodilegalevalentinaleoni@pec.it](mailto:studiodilegalevalentinaleoni@pec.it) e dall'Avvocato Giuseppe Giannini (GNNGPP64M19A515C) con studio in Avezzano (AQ) Via A. Diaz n. 63, pec [avv.giuseppegiannini@pec.it](mailto:avv.giuseppegiannini@pec.it) giusta procura allegata al presente atto

**PREMESSO**

- che la sig.ra Piccinini Albertina, trovandosi nelle condizioni previste dal D.Lgs. n. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 147/2020, non ricorrendo cause ostative *ex art.* 69 D.Lgs. n. 14/2019, ha adito, per il tramite dei sottoscrittoi procuratori, l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Associazione OCC Commercialisti Associati di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona, al fine di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (**doc 1 – Istanza di nomina**);

- che la ricorrente provvedeva a versare il fondo spese come richiesto nel provvedimento di nomina (**doc 2 – Bonifico fondo spese**);

- che, successivamente alla presentazione dell'istanza, veniva nominato dal suindicato OCC la Dott.ssa Noemi Taglieri, quale professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi nell'ambito della procedura di Ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e seguenti del D.Lgs. 14/2019;

- che della suddetta nomina la Dott.ssa Noemi Taglieri provvedeva tempestivamente a darne notizia all'agente per la riscossione, agli uffici fiscali ed agli enti regionali e locali, chiedendo ai medesimi di comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti con indicazione dettagliata dei creditori, importi, sanzioni, aggio, ecc.;



- che veniva altresì trasmessa dal predetto professionista a tutti i creditori indicati dal deducente una richiesta di precisazione del credito;

- che l'istante provvedeva a trasmettere tempestivamente al nominato professionista tutta la documentazione richiesta e necessaria per l'accesso alla procedura indicata in epigrafe;

- che, pertanto, la sig.ra Piccinini Albertina, a mezzo dei sottoscritti procuratori, propone la seguente proposta di composizione della crisi, nella forma del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con l'impegno di integrarne i punti che, a giudizio dell'Ill.mo G.D., meritino un eventuale chiarimento, nonché di depositare un programma supplementare in caso di sopravvenute esigenze.

\* \* \* \* \*

Di seguito è illustrato il Piano elaborato sulla base della documentazione prodotta

## **Indice generale**

I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'.....	3
II CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI.....	4
III Sull'assenza di colpa grave: sulla presenza di fattori esterni non imputabili al debitore..	6
III SITUAZIONE DEBITORIA.....	8
IV SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE.....	10
a) Spese per il mantenimento del nucleo familiare.....	10
b) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni.....	12
b1) Richiesta di sospensione o dichiarazione di inefficacia dei contratti di cessione del quinto stipulati dai debitori Amante Rosanna e Di Giacomo Paolo con Poste Italiane Spa (per essa Finacit gruppo BNP Paribas).....	13
c) Elenco di tutti i beni del debitore:.....	15
V PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE.....	16
VI MODALITA' DI PAGAMENTO – PIANO RATEALE.....	17
VII CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.....	17
VIII SULLA DURATA DEL PIANO.....	20



## I REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Ricorrono tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2 e all'art. 69, co. 1 e 2, del D.Lgs 14/2019, in quanto la sig.ra Piccinini Albertina:

1) può essere qualificata “consumatore” a norma dell'art. 2 comma 1 *lett. e)* CCII, poiché si intende per consumatore: “*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*”;

2) sussiste la giurisdizione italiana *ex art. 26 CCII* e la competenza dell'adito Tribunale *ex artt. 27 e 28 CCII*, avendo il debitore, da oltre un anno, il centro degli interessi principali nel Comune di Avezzano (AQ) circondario dell'adito Ufficio Giudiziario, da intendersi, *ex art. 2, co. 1, lett. m)*, CCII, quale “*il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi*”, coincidente con residenza;

3) si trova in uno stato di sovraindebitamento ossia “*lo stato di crisi o di insolvenza*”, *ex art. 2 comma 1 lett. c)*;

4) non è soggetta né assoggettabile ad altre procedure concorsuali, come da visure della C.C.I.A.A., da cui risulta l'assenza di partecipazioni (**doc 3 – Visura persone CCIAA**);

5) non è stata già esdebitata nei cinque anni precedenti;

6) non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

7) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, come meglio precisato *infra*;

8) antecedentemente al deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non ha posto in essere atti di straordinaria amministrazione del patrimonio diretti a frodare le ragioni dei creditori;

9) non ha posto in essere atti in frode ai creditori nel quinquennio antecedente al deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

10) ha fornito la documentazione che consente di ricostruire in modo completo, veritiero e trasparente la sua situazione economica e patrimoniale;

11) non risultano pregiudizievoli a carico della stessa, come evidenziato dalla visura CCIAA protesti negativa allegata (**doc 4 – Visura protesti**).



## II CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Si procederà ad esporre le cause che hanno condotto l'istante alla sua attuale situazione di crisi.

La sig.ra Piccinini Albertina nell'anno 2005, insieme al compagno Sig. Alonzi Alberto ha contratto un mutuo ipotecario di € 70.000,00 per l'acquisto della prima abitazione intestata alla ricorrente (**doc 5 – Contratto di mutuo ipotecario**).

Successivamente al suddetto contratto di mutuo la sig.ra Piccinini Albertina richiedeva altri due finanziamenti, Compass Banca spa e Santander Consumer Bank spa, al fine di eseguire i lavori di ristrutturazione dell'abitazione acquistata. L'abitazione de quo era un ex casa popolare e, pertanto, necessitava di importanti opere di manutenzione ed ammodernamento.

Nell'anno 2008, la sig.ra Piccinini rinegoziava il suddetto contratto di mutuo con la banca UCB spa anche al fine di estinguere gli altri due contratti di finanziamento su citati (Compass Banca spa e Santander Consumer Bank spa) (**doc 6 – Contratto di mutuo 2008**).

All'epoca dei fatti la debitrice era dipendente della ASL n. 1 Avezzano Sulmona L'Aquila ed il compagno aveva un reddito da lavoro dipendente come pizzaiolo anche se saltuario, nel senso di contratti a tempo determinato anche part-time di breve durata e/o stagionali.

Successivamente il compagno, da cui non si è mai sposata ma ha avuto una figlia, incontrava sempre maggiori difficoltà a trovare un impiego stabile, anche a causa dell'avanzare dell'età. Il sig. Alonzi Alberto manifestava, quindi, alla compagna il progetto di aprire una propria attività di pizzeria tanto che, la sig.ra Piccinini, per aiutarlo, contraeva un finanziamento con Agos Ducato nel 2014 per un importo erogato di €. 10.000,00 (**doc 7 – Contratto Agos Ducato 2014**).

Sulla base della documentazione che la sig.ra Piccinini è riuscita a conservare e produrre, il Credito della Agos Ducato veniva successivamente ceduto alla Sunrise, successivamente alla Mbccredit Solutions spa e dipoi alla Cerved per il recupero (**doc 8 - Cessioni Agos**), che a sua volta lo cedeva alla IFIS NPL come ultima comunicazione del 26.01.2023 nella quale veniva a richiedere la complessiva somma di €. **15.175.86 (doc 9 - Precisazione IFIS 2023)**.

In data 21.8.2015 la sig.ra Piccinini Albertina sottoscriveva il contratto di finanziamento n. 15252837, con Compass S.p.A., rimborso in n. 84 rate mensili di € 291,25 ciascu-



na, erogato 15.000,00 da restituire € 24.465,00 (**doc 10 – Ricorso per Decreto Ingiuntivo Compass**)

La sig.ra Piccinini, secondo quanto ricostruito dalla Compass nel Ricorso per Decreto Ingiuntivo si redeva morosa, ma nonostante ciò sempre la Compass le concedeva un altro finanziamento con il contratto n. 17812954 sottoscritto in data 29.06.2017 per un totale da restituire pari ad €. 32.188,80, erogati €. 15.000,00. (Cfr: *doc. 10 – Ricorso per Decreto Ingiuntivo Compass*).

Detto Decreto Ingiuntivo veniva impugnato dinanzi al Tribunale di Avezzano che rigettava l'opposizione condannando l'odierna ricorrente ad €. 6.713,00 per compensi, oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed IVA (22%) (**doc 11 – Sentenza Tribunale di Avezzano-Compass**).

In data 13.11.2015 la Sig.ra Piccinini Albertina sottoscriveva un contratto di conto corrente n. 01001000227000003590 con Credem Banca ed in data 28.02.2016 la stessa sottoscriveva un prestito personale con Credem Banca Mutuo N. 53098400227007032701 per originari € 12.000,00, successivamente ceduto ad IAM, che lo cedeva alla società Clessidra Capital Credit SGR che conferiva incarico alla società ALL RESERVED S.r.l. per l'amministrazione, gestione, riscossione ed incasso dei crediti. (**doc 12 – Precisazione All Reserved**)

Purtroppo, però, nel tempo la sig.ra Piccinini scopriva che il compagno anziché utilizzare detti soldi per avviare un'attività ed acquistare mezzi, dipendeva ciò che erano i sacrifici della sig.ra Piccinini in relazioni extraconiugali e frequentazione di locali notturni.

Nel 2016 il sig. Alozi veniva colpito da un microcitoma polmonare che lo avrebbe condotto a morte nel giro di pochi mesi il 30 gennaio 2017 (**doc 13 – Certificato di morte Alonzi Alberto**).

La sig.ra Piccinini unico membro della famiglia a percepire reddito, con una figlia a carico, dopo aver sostenuto tutte le spese per la malattia del marito e quelle successive alla sua morte, non è stata più in grado di far fronte agli impegni assunti, tanto è vero che dal 2018 non riusciva ad onorare le rate del mutuo con conseguente pignoramento dell'immobile da parte della banca (procedura esecutiva n. 83/2022).

In data 31.01.2018 la sig.ra Piccinini Albertina stipulava il contratto di finanziamento n. 14278412 con la Santander Consumer Bank spa che erogava la somma di €. 16.274,00, da restituire €. 20.523,04.

Il credito della Santander Consumer Bank spa, poi ceduto ad IFIS è oggi oggetto di recupero forzoso a seguito del Pignoramento presso terzi e conseguente ordinanza di asse-



gnazione emessa dal Tribunale di Avezzano il 21.10.2021 (**docc 14 e 15 – Decreto Ingiuntivo IFIS e Ordinanza di Assegnazione 21.10.2021**).

Nel mese di ottobre 2020 la sig.ra Piccinini Albertina percepiva il TFS di €. 34.787,76 (**doc 16 - Estratto conto 2020**) con il quale pagava un veicolo usato acquistato dalla figlia (**doc 17- Acquisto veicolo usato per la figlia**), chiudeva il conto della Banca Fucino di Frosinone per circa 2.600,00 e la restante somma la bonificava alla figlia Serena (*Cfr.: doc. 16 – Estratto conto 2020*).

La figlia della sig.ra Piccinini, Alonzi Serenza, nel 2021 rimaneva incinta e si trasferiva dal compagno nel Comune di Carrara dove lavorava per un breve periodo di 4 (quattro) mesi (**doc 18 – C2 Storico Alonzi Serena**).

La sig.ra Alonzi Serena ad oggi è disoccupata con una figlia a carico ed un compagno che sta scontando una pena agli arresti domiciliari (**doc 19 - Stato di famiglia e certificato di residenza Alonzi Serena**).

In data 3.10.2022 veniva trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari il verbale di pignoramento dell'immobile in proprietà della sig.ra Piccinini per cui oggi pende la procedura esecutiva n. 83/2022 nell'ambito della veniva fissata un'ulteriore vendita del bene staggito per il prossimo 29.04.2025, in cui il medesimo potrebbe essere aggiudicato per la somma di € 17.403,00 - offerta minima (**doc 20 – Avviso di vendita**).

Per estinguere una precedente posizione debitoria ed aiutare la figlia, la sig.ra Piccinini, in data 19/05/2023, richiedeva ed otteneva un finanziamento contro cessione del quinto della pensione n. 490410 attraverso cessione di n. 120 quote della sua pensione uguali, mensili e consecutivi da 230,00 € con Banca Asti Spa successivamente Pitagora Spa, erogato €. 14.897,72 da restituire 27.600,00 (**doc 21 e 21a – Contratto Pitagora spa**). Come si può constatare dall'estratto conto (**doc. 22 - Estratti conto Tercas 2021-2024**) all'istante veniva accreditato dalla Pitagora spa solo la somma di €. 2.777,52 di cui €. 1000,00 venivano bonificati alla figlia Alonzi Serena.

### **III SULL'ASSENZA DI COLPA GRAVE: SULLA PRESENZA DI FATTORI ESTERNI NON IMPUTABILI AL DEBITORE**

E' chiaro che, nel caso di specie, la sig.ra Piccinini Albertina non si sia sovraindebitata con colpa grave.

Sussistono, a parere di chi scrive, fattori esterni - non imputabili alla debitrice - che hanno causato il sovraindebitamento, quali:



### **Lo stato di lavoratore precario e di disoccupazione del compagno**

Come si è detto, la sig.ra Piccinini Albertina, all'interno del proprio nucleo familiare, è setata l'unica a percepire un reddito in maniera regolare, essendo dipendente ASL.

Il marito, pizzaiolo, ha lavorato saltuariamente presso attività della zona, fino a valutare l'opzione di aprire una propria attività; circostanza che purtroppo non è avvenuta.

### **Grave malattia e successivo decesso del compagno**

Come sopra rappresentato nel 2016 il sig. Alonzi (compagno della ricorrente) veniva colpito da un microcitoma polmonare che lo avrebbe condotto a morte nel giro di pochi mesi, il 30 gennaio 2017.

### **Esigenze familiari e condizioni di salute**

La sig.ra Piccinini unico membro della famiglia a percepire reddito, con una figlia a carico, nel 1980 subiva un grave infortunio sul lavoro con conseguenti problemi di deambulazione e invalidità nella mano sinistra, nel 2016 dopo aver sostenuto tutte le spese per la malattia del marito e quelle successive alla sua morte, non è stata più in grado di far fronte agli impegni assunti, tanto è vero che dal 2018 non riusciva ad onorare le rate del mutuo con conseguente pignoramento dell'immobile da parte della banca (procedura esecutiva n. 83/2022).

Inoltre, successivamente al decesso del compagno, veniva a conoscenza del fatto che lo stesso non aveva impiegato, le somme che l'odierna ricorrente aveva richiesto in prestito, per l'acquisto di mezzi e macchinari al fine di aprire una propria attività, dissipando tutto in relazioni extra coniugali.

\* \* \* \* \*

Le tristi vicende familiari del compagno e successivamente anche della figlia, ad oggi è disoccupata con a sua volta una figlia a carico ed un compagno, che sta scontando una pena agli arresti domiciliari, e le crescenti difficoltà per far fronte alle spese quotidiane hanno inciso profondamente sulla vita finanziaria e psicologica della deducente.

Attualmente la sig.ra Piccinini Albertina è pensionata e percepisce un reddito medio mensile (comprensivo di rendita INAIL) di circa 1900,00 euro al netto della trattenute obbligatorie derivanti da pignoramento presso terzi in corso di esecuzione ed al netto della cessione volontaria (**docc. 23 e 24**).



Tale reddito mensile, in mancanza di giacenze ageduate sul conto corrente, è inidoneo a far fronte al pagamento dell'intera posizione debitoria in seguito indicata, stante la presenza di un credito ipotecario, la pendenza della procedura esecutiva immobiliare suindicata ed i finanziamenti in corso, come anticipato.

### III SITUAZIONE DEBITORIA

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie.

1. Debito nei confronti di **ALL RESERVED S.r.l. (07104660969)**, quale mandataria della "CLESSIDRA CAPITAL CREDIT SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.", quale cessionaria della IAM spa e prima ancora di Credem Banca, per l'importo di **€ 15.458,25** salvo errori ed omissioni, come da precisazione trasmessa al Gestore **così** determinato:

- € 1.034,99 per INTERESSI CORRISPETTIVI Mutuo N. 53098400227007032701;
- € 7.331,40 capitale residuo Mutuo N. 53098400227007032701;
- € 7.091,86 residuo conto corrente n. 01001000227000003590 (*Cfr. Precisazione ALL Reserved per Credem pervenuta all'OCC*).

2. Debito nei confronti di **KNICKS SPV S.R.L.**, ceduto da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., per la somma di **€ 81.074,28** contratto di mutuo fondiario stipulato ai sensi degli artt. 10, 38 e ss. del d. lgs 385/1993 a rogito del Notaio Dott. Mattia VALENTE di Pescina del 3 giugno 2008 rep. 21995/9836, come da precisazione del credito pervenuta all'OCC. (*Cfr. Precisazione credito IKNICKS SPV pervenuta all'OCC*)

3. Debito con **Compass Banca spa**, per un totale di **€ 47.130,84**, come da precisazione del credito pervenuta all'OCC. (*Cfr. Precisazione credito AdE pervenuta all'OCC*)

4. Debito con **Banca di Asti S.p.A.**, che ha conferito a **Pitagora S.p.a.** le attività di gestione e il mandato all'incasso dei crediti ceduti, per un totale di **€ 23.460,00** in regolare ammortamento tramite cessione volontaria, come da precisazione del credito pervenuta all'OCC. (*Cfr. Precisazione credito Pitagora spa pervenuta all'OCC*).

5. Debito con **IFIS NPL** di cui ordinanza di assegnazione somme relativa ad un pignoramento presso terzi Rge n. 225/2021 pari ad **€ 16.884,28** comprensivo di spese e competenze legali (*Cfr.: docc 14 e 15 – Decreto Ingiuntivo IFIS e Ordinanza di Assegnazione 21.10.2021*) per il debito contratto con la Santander Consumer Bank spa, come precisazione pervenuta agli scriventi (**docc 25 e 26 - Conteggio PICCININI ALBERTINA marzo 2025**).



6. Debito con **LAB CONSULENZE** per il recupero del credito del COMUNE DI BEL MONTECASTELLO, richiesta inoltrata in data 13.02.2025 senza ricevere riscontro. Dalla documentazione fornita dalla debitrice, Pignoramento presso terzi notificato a diversi Istituti bancari andato perento, risulterebbe un debito di **€. 1.275,82 (doc 27 - PPT Belmonte Castello);**

7. Debito con **Agenzia delle Entrate e Riscossione €. 6.732,44** come da precisazione (Cfr.: *Precisazione ADER pervenuta all'OCC*)

8. **OCC: € 5.195,20**, al netto di quanto già versato (da preventivo firmato il compenso complessivo era di euro 6.518,29 da rideterminarsi anche alla luce dell'attuale valore dell'immobile soggetto a procedura esecutiva immobiliare il cui prezzo risulta ulteriormente decurtato rispetto al momento della proposizione della domanda all'Organismo (**doc 28 - Preventivo di spesa OCC e successivo ricalcolo con Cfr.: Allegato Relazione OCC**);

9. **Avv. Valentina Leoni e Avvocato Giuseppe Giannini : € 4.000,00**, come da conferimento di incarico (**doc 29 - Conferimento d'incarico Piccinini A**).

10. **Agenzia delle Entrate: €.** 268,75 come da precisazione (Cfr.: *Precisazione ADER all'OCC*);

11. **Comune di Avezzano: €.** 1.225,00 come da precisazione (Cfr.: *Precisazione Comune di Avezzano all'OCC*);

\* \* \* \* \*

I dati della situazione debitoria, sopra elencati, sono meglio riassunti nel seguente prospetto:

<b>Creditore</b>	<b>Prededuzione Ipotecario</b>	<b>Privilegio gen.</b>	<b>Chirografo</b>	<b>Totale</b>
Preventivo OCC	€ 5.195,20			€ 5.622,46
Advisor legale	€ 3.000,00	€ 1.000,00		€ 4.000,00
ALL RESERVED S.r.l.			€ 15.458,25	€ 15.458,25
KNICKS SPV S.R.L.	€ 81.074,28			€ 81.074,28
Compass Banca spa			€ 47.130,84	€ 47.130,84
Pitagora S.p.a.			€ 23.460,00	€ 23.460,00
IFIS NPL ppt assegnato con ordinanza			€ 14710,14	€14710,14
LAB CONSULENZE			€ 1.275,82	€ 1.275,82
ADER		€ 6.732,44		€ 6.732,44
Agenzia delle Entrate		€ 268,75		€ 268,75
Comune di Avezzano		€ 1.225,00		€ 1.225,00
<b>Totale</b>	<b>€. 8.195,20</b>	<b>€ 81.074,28</b>	<b>€ 9.207,97</b>	<b>€ 102.035,05</b>
				<b>€ 200.957,98</b>



## IV SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

### a) Spese per il mantenimento del nucleo familiare

Facendo seguito alla descrizione delle cause dell'indebitamento, si precisa ulteriormente che l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dal deducente è reale e dimostrata dai fatti.

La sig.ra Piccinini Albertina deve adempiere da sola mensilmente a spese fisse, mantenimento della casa e contribuire al mantenimento della figlia e della nipote.

Il prospetto di spesa mediana mensile delle famiglie per numero di componenti ISTAT, attualmente in vigore prevede che un nucleo familiare, composto da una persona, sostiene una spesa stimata in **euro 1.609,18** mensili - come può anche evincersi dalle allegata tabella - e sono così distinti:

PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI. Anno 2022, valori stimati in euro						
CAPITOLO DI SPESA	NUMERO DI COMPONENTI					Totale
	1	2	3	4	5 e più	
<b>SPESA MEDIANA MENSILE</b>	<b>1.609,18</b>	<b>2.283,19</b>	<b>2.738,83</b>	<b>2.999,57</b>	<b>2.862,97</b>	<b>2.196,68</b>
<b>SPESA MEDIA MENSILE (=100%)</b>	<b>1.937,06</b>	<b>2.686,90</b>	<b>3.133,25</b>	<b>3.394,59</b>	<b>3.489,33</b>	<b>2.625,36</b>
<b>Prodotti alimentari e bevande analcoliche</b>	313,52	491,99	596,71	668,19	771,29	481,80
Cereali e prodotti a base di cereali	48,29	75,06	93,49	108,92	129,31	75,54
Animali vivi, carne e altre parti di animali di terra macellati (*)	62,72	104,05	131,88	151,43	181,15	103,72
Pesci e altri frutti di mare	22,76	40,16	48,74	53,18	57,37	37,90
Latte, altri prodotti lattiero-caseari e uova	38,56	60,02	69,31	78,93	91,15	57,82
Oli e grassi	10,40	16,62	16,70	17,38	20,25	14,66
Frutta e frutta a guscio	29,28	45,03	47,66	50,98	55,69	41,10
Ortaggi, tuberi, platani, banane da cuocere e legumi	41,15	64,30	73,96	80,87	94,61	61,20
Zucchero, prodotti dolciari e dessert	13,17	20,38	26,51	30,80	36,48	20,95
Cibi pronti e altri prodotti alimentari pronti n.a.c.	21,47	26,89	39,77	41,32	43,91	29,83
Succhi di frutta e verdura	1,96	2,94	4,78	6,34	7,38	3,56
Caffè e succedanei del caffè	9,33	15,20	16,57	17,06	18,19	13,71
Tè, mate e altri prodotti vegetali da infusione	2,12	3,09	3,42	3,51	4,38	2,91
Bevande al cacao	0,03	0,08	0,14	0,21	0,20	0,10
Acqua	8,76	12,80	15,71	17,60	19,39	12,79
Bibite	2,69	4,37	6,82	8,06	10,33	4,94
Altre bevande analcoliche	0,76	0,89	1,13	1,47	1,31	0,98
Servizi per la trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari e bevande analcoliche	0,07	0,10	0,12	0,13	-	0,10
<b>Non alimentare</b>	<b>1.623,54</b>	<b>2.194,91</b>	<b>2.536,54</b>	<b>2.726,40</b>	<b>2.718,04</b>	<b>2.143,57</b>
Bevande alcoliche e tabacchi	30,75	45,05	54,44	54,97	60,52	43,53
Abbigliamento e calzature	61,84	88,95	140,10	170,63	183,44	103,14
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	889,97	1.069,30	1.090,60	1.090,42	1.040,60	1.010,44
Interventi di ristrutturazione	38,20	57,13	79,17	94,53	75,45	60,04
Affitti figurativi	553,95	655,03	639,53	608,05	538,54	604,87
Mobili, articoli e servizi per la casa	76,89	111,51	127,34	136,41	152,47	106,94
Salute	80,64	134,98	131,73	127,33	125,60	113,52
Trasporti	152,42	263,92	342,75	422,98	423,88	266,08
Informazione e comunicazione	49,13	73,76	92,02	100,64	103,82	73,00
Ricreazione, sport e cultura	54,79	89,00	121,93	140,86	147,58	91,94
Istruzione	3,02	6,25	27,66	38,73	43,44	14,77
Servizi di ristorazione e di alloggio	93,43	121,94	169,31	198,71	198,82	133,59
Servizi assicurativi e finanziari	40,35	71,04	87,00	91,37	90,36	66,37
Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	90,31	119,22	151,65	153,30	147,48	120,24
(*) Per "animali vivi" si intendono bovini, ovini, suini, cacciagione, pollame e altri animali da cortile non allevati, acquistati vivi a scopo alimentare.						
- Dato statisticamente non significativo.						



N.B.

*E' doveroso sottolineare che il prospetto ISTAT sopra indicato considera la spesa media mensile in un comune di grandi dimensioni si ritiene, pertanto, di prendere in considerazione il valore minimo di €. 1.600,00 (arrotondato per difetto) al quale va decurtata la somma realtiva a "Affitti figurativi" per €. 553,95 e considerare quindi una spesa media mensile nel suo valore minimo di €. 1.000,00.*

Secondo l'ormai consolidato orientamento dei tribunali Abruzzesi di Pescara e Teramo (**docc. 30-32**) la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente può essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, prendendo come parametro il criterio indicato nell'art. 283, comma 2 del CCI che le qualifica in rapporto "all'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenze ISEE" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, con maggiorazione della spese necessarie alla produzione di reddito del debitore (Tribunale di Pescara Sent. n. 49/2022 del 21/12/2022).

Orbene, l'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159" prevede i seguenti moltiplicatori:

Numero componenti - Parametro

1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46

Il calcolo da eseguire per la verifica delle eventuali "utilità rilevanti" è il seguente:

<b>VERIFICA DELLE UTILITA' RILEVANTI PER IL DEBITORE INCAPIENTE</b>	
	Assegno sociale inps al mese per il 2024 (fonte Inps) € 534,41
(A)	Assegno sociale anno 2024 (€. 534,41 x 13 mensilità) € 6.947,33
(B)	Aumento dell'assegno sociale della metà (50% di 6.947,33) € 3.473,67
(C)	Assegno sociale da considerare ai fini del calcolo € 10.421,00
	Componenti del nucleo familiare € 1,00
(D)	Parametro di equivalenza ISEE 2016 (nucleo 4 persone) € 1,00
(E)	Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita (C x D) € 10.421,00

E' possibile, pertanto, concludere:

1) La spesa media mensile di una famiglia composta da 2 persone, secondo le **Tabelle ISTAT si stima in €. 1.000,00;**



2) Secondo il **metodo di calcolo del debitore incapiente** ex art. 283, comma 2 , CCII, la spesa media mensile per il sostentamento della famiglia così come composta è pari ad **€ 868,42**.

E' opportuno sottolineare che, per quanto già sopra esposto e documentato, la ricorrente ha una figlia, ad oggi disoccupata (*Cfr.: doc 18 - C2 Storico*) con a sua volta una figlia (*Cfr.: doc 19 – Stato di famiglia Alonzi Serena*) a carico ed un compagno, che sta scontando una pena agli arresti domiciliari, alla quale la sig.ra Albertina versa mensilmente la somma che varia tra i 300,00 ed i 400,00 Euro a seconda delle necessità della piccola nipote.

Alla luce di quanto esposto e documentato, ad avviso degli scriventi Advisor sarebbe congruo indicare in **€ 1.200,00** la somma necessaria alla sig.ra Piccinini Albertina per il proprio sostenamento e per fornire un aiuto alla figlia ed alla nipote in stato di necessità.

#### **b) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni**

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, la sig.ra Piccinini Albertina percepisce, ad oggi, una retribuzione netta mensile media di **€ 1.900,00**

In relazione alla dichiarazione dei redditi, si deposita il reddito prodotto nell'ultimo anno:

**Mod. 730 2020** (anno 2019) (**doc. 33**): **€ 19.691,00 (lordi), € 17.723,00 (netti)**

**Mod. 730 2021** (anno 2020) (**doc. 34**): **€ 20.167,00 (lordi), € 16.039,00 (netti)**

**Mod. 730 2022** (anno 2021) (**doc. 35**): **€ 18479,00 (lordi), € 14.762,00 (netti)**

**Mod. 730 2023** (anno 2022) (**doc. 36**): **€ 18.946,00 (lordi), € 15.268,00 (netti)**

**Mod. 730 2024** (anno 2023) (**doc. 37**): **€ 20.356,00 (lordi), € 16.196,00 (netti)**

Considerata la media dei redditi imponibili **netti** degli ultimi 5 anni, si può determinare che il **reddito medio disponibile annuale** e, di conseguenza il reddito medio disponibile mensile (**capacità finanziaria mensile 12 mensilità**) ammonta mediamente a ad **€ 1.300,00**.

A tali redditi devono essere aggiunte le somme che la sig.ra Piccinini Albertina percepisce a titolo di Rendita INAIL (doc 33 - Certificazione rendita INAIL), così quantificate:

- Dai cedolini INPS ed INAIL 2024 e 2025 (*Cfr.: docc. 23 e 24*) risulta che l'istante percepisce attualmente una rendita INAIL pari ad **€ 600,00** netti mensili, raggiungendo così la somma mensile netta mensile di circa **€ 1.900,00**

È doveroso sottolineare che, nella tabella suindicata, **non vengono considerate le somme trattenute mensilmente in forza di atto di pignoramento presso terzi** (*Cfr.:*



*docc 14 e 15) atteso che, il Gestore della Crisi, conformemente alle statuizioni contenute nella sentenza della Corte Cost. n. 65/2022, potrà richiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura espropriativa presso terzi ovvero avanzare surroga nei confronti del terzo pignorato, in luogo del creditore procedente Ifis Npl Spa.*

Nella prima ipotesi, dunque, il ricorrente sarà tenuto a versare alla presente procedura l'eccedenza rispetto alle spese necessarie al sostentamento familiare.

**In subordine e nella denegata ipotesi di non sospensione dell'efficacia esecutiva di detta ordinanza di assegnazione, sarà la società terza pignorata a versare le tratte mensili oggetto di pignoramento direttamente in favore della presente procedura di sovraindebitamento e non più in favore del creditore procedente, al fine di tutelare la *par condicio creditorum*. In tale ipotesi, la trattenuta mensile che il terzo pignorato verserebbe in favore della presente procedura, potrà essere compensata e/o imputata con l'eccedenza mensile sul fabbisogno familiare.**

#### **b1) Richiesta di sospensione o dichiarazione di inefficacia dei contratti di cessione del quinto stipulata dalla debitrice**

La posizione del creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca. Va tenuto presente che l'istituto della cessione del quinto dello stipendio realizza un trasferimento del credito futuro che esplica efficacia meramente obbligatoria (Cass. 17/1/2012, n. 551; Tribunale di Livorno, 21/09/2016 e 15/02/2017), fino a quando il credito non diviene esigibile: la cessione, dunque, costituisce una semplice garanzia della restituzione del prestito, tal che se la procedura di sovraindebitamento ha l'effetto di sospendere quelle esecutive e, in caso di omologa, di estinguerle, a maggior ragione il medesimo effetto sospensivo deve altresì aversi nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione dei prestiti. Del resto, l'esclusione della cessione del quinto dello stipendio dalla procedura di sovraindebitamento sarebbe incoerente rispetto ai principi di concorsualità del procedimento e di parità di trattamento che esso esprime, come puntualmente rilevato dal Tribunale di Grosseto (9/5/2017). In effetti, gli elementi caratteristici della concorsualità sono l'universalità e la segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori anteriori, nel rispetto della *par condicio creditorum*, principi che richiedono che tutti i creditori anteriori siano trattati secondo il disposto dell'art. 2741 codice civile. Si aggiunga che gli artt. 553 c.p.c. e 2928 c.c. chiariscono come il diritto dell'assegnatario di un credito (posizione identica al cessionario) si estin-



gue solo con il pagamento, in quanto l'assegnazione, così come la cessione, dà luogo solo ad un trasferimento pro solvendo. Risulta confermato, dunque, che il debitore rimane tale anche successivamente alla cessione o alla assegnazione del credito e che la cessione del credito futuro produce effetti meramente obbligatori e non immediatamente traslativi sul suo patrimonio. Pertanto, ove il debitore decida di regolare la propria situazione di sovraindebitamento facendo ricorso alla legislazione speciale di cui al CCII, è giocoforza che l'intero suo patrimonio venga destinato a vantaggio di obbligazioni non più individuali, ma della massa. Può affermarsi che la legge stessa consente di non tenere conto di tali accordi volontariamente raggiunti in precedenza, tra debitore e creditore, atteso che, se fossero vincolanti, potrebbero impedire l'accesso alla procedura di sovraindebitamento, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri; peraltro il legislatore non rinvia all'art 545 c.p.c., sicché il parametro di valutazione degli importi necessari al mantenimento non è rappresentato né dalla quota di un quinto dell'emolumento né, tanto meno, dalla misura della pensione sociale, ma viene determinato di volta in volta dal giudice sulla base della documentazione prodotta ex artt. 12-bis, commi 2 e 9, della Legge n. 3/2012, con la conseguenza che il criterio del quinto va rideterminato nel contesto della procedura. Da ultimo, il Tribunale di Teramo nella persona del Giudice Dott. Giovanni Cirillo, con decreto di omologazione del piano del consumatore emesso in data 01/12/2020 (V.G. 146/2018 Tribunale di Teramo), ha stabilito, in merito alla richiesta del debitore di sospendere e/o dichiarare inefficaci i rapporti contrattuali di cessione del quinto stipendio, che *“deve essere disposta la revoca degli addebiti sulla busta paga relativi alla cessione del quinto dello stipendio e così revocata anche la connessa delegazione di pagamento in favore di dell'Ente. Ed invero, con riferimento alla cessione del quinto dello stipendio ed alla pretesa sua irrevocabilità ai fini e per gli effetti del piano del consumatore, va ribadito che il contratto di cessione del quinto costituisce “un prestito personale, non finalizzato, che si attua mediante cessione di quote fino ad un quinto dello stipendio netto mensile, fatto salvo il trattamento minimo, per un periodo massimo di 120 mesi. Il rimborso del prestito ha luogo mediante trattenute mensili di importo costante da parte dell'Ente previdenziale, che provvede poi a versarle al Finanziatore. La cessione viene contratta pro solvendo e pertanto il Consumatore non è liberato dal suo debito nei confronti dei Finanziatore se l'Ente previdenziale non versa le rate di rimborso”*. Ne consegue che il cedente conserva la disponibilità sulla somma ceduta fintanto che non venga definitivamente liberato dai suoi obblighi nei confronti del finanziatore; sino a quel momento, egli potrà inserire il de-



bito quale posta passiva all'interno del piano. Parimenti, l'art. 42 DPR 180/1950 si applica solo una volta perfezionato l'accordo con il cessionario e determinatosi il passaggio della proprietà del credito e dei rischi ad essa connessi: ciò che nel caso di specie, per la clausola pro solvendo, non si è verificato”.

Per i motivi su esposti, si richiede sin da ora, di disporre la revoca con effetto dalla comunicazione ad opera dell'O.C.C. della sentenza di omologa del piano al INPS tenuto alla corresponsione della pensione, degli addebiti sul cedolino pensione relativi alla cessione del quinto.

### c) Elenco di tutti i beni del debitore:

#### 1) Beni immobili

Diritto di piena proprietà immobiliare ad uso civile abitazione ubicata al primo piano di una palazzina quadrifamiliare, sita ad Avezzano (AQ), Via Degli Eroi, n. 29, int. 4, piano SI-1, identificata al catasto fabbricati al Fg. 10, Part. 1106, sub. 5, Zc. 1, Cat. A4.

L'immobile non risulta regolare per la L.n. 47/1985. La costruzione è antecedente al 1967, realizzato dall'Istituti Case Popolari, privo di certificazione APE, privo della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, privo della dichiarazione di conformità dell'impianto termico e privo della dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

L'immobile oggetto della procedura esecutiva n. RGE 83/2022, valutato, con perizia estimativa resa dall'Esperto nominato dal Tribunale di Avezzano, al prezzo di **55.000,00 euro (doc. 34 – Perizia esecuzione immobiliare)**.

Con il IV Avviso di Vendita del 30.01.2025 l'immobile in oggetto è all'asta fissata per il giorno 29.04.2025 per un valore pari ad euro **17.403,00** a seguito dei diversi ribassi operati nelle more della procedura esecutiva essendo ogni precedente vendita andata deserta (Cfr.: doc. 20).

Si precisa, a tal proposito, che è alquanto evidente che l'immobile in parola non sia appetibile.

Dalle visure catastali, terreni e fabbricati, sono inoltre emerse le seguenti ulteriori porzioni di proprietà immobiliari (**docc. nn. 39 e 40**):

TERRENI				
Proprietà - Dati catastali	Comune	Descrizione	Reddito dominicale	Valutazione
1/18 fg 56 part 238	Capistrello	Sem/arb are 1660	€ 6,86	€ 316,32
1/18 fg 56 part 468	Capistrello	Sem/arb are 240	€ 0,99	€ 13,20
1/18 fg 56 part 970	Capistrello	Sem/arb are 2304	€ 9,52	€ 1.218,56



1/18 fg 56 part 971	Capistrello	Sem/arb are 1206	€ 4,98	€ 333,66
<b>TOTALE</b>				<b>€. 1881,74</b>

## 2) Beni mobili

Nonostante dalla Visura nominativa attuale e storica (**docc. nn. 41 e 42**) la sig.ra Piccinini Albertina risulti proprietaria del veicolo Fiat uno turbo tg. FR354673 immatricolata in data 26/05/1987, la stessa dichiara di non esserne in possesso. La ricorrente, a causa dell'infortunio alla mano, di cui si è già detto, non guida dal 1980. La stessa dichiara di ricordare che il marito ceduto detto veicolo ma di non sapere nulla in merito né chi l'abbia in possesso in questo momento né se ha ricevuto denaro in cambio né tantomeno il periodo a cui risale questa operazione, ciò è vero in quanto, scoperto di esserne ancora proprietaria si recava presso la Compagnia dei Carabinieri di Avezano a fare denuncia di smarrimento del libretto di circolazione e dei documenti relativi al suddetto veicolo al fine di procedere con la perdita di possesso (**doc 43 - Perdita di possesso Fiat Tipo**).

Ad ogni buon conto, pur volendo considerare un controvalore di detto veicolo, lo stesso sarà sicuramente inferiore ad €. 500,00.

## 3) Rapporti bancari

La sig.ra Piccinini Albertina è titolare:

a) un conto corrente presso BdM BANCA (Banca Tercas) Filiale di Avezzano Piazza Torlonia, n. 31152040-2 con saldo contabile al 13/03/2025 di €. -948,80;

b) una carta Postepay Evolution n 5333171229475658 con saldo contabile al 4/03/2025 di € -11,45 al (*Cfr.: allegato Relazione OCC*)

## V PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori in 5 (cinque) anni nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (in prededuzione, privilegiati e chirografari), mediante il pagamento degli stessi in ordine e tempistiche diverse.

La situazione debitoria complessiva, evidenziata nella tabella riportata al capitolo III, è di € **200.957,98**



Nella tabella seguente, invece, verrà specificato l'ordine di soddisfazione dei creditori, nonché la somma offerta e la relativa percentuale di soddisfo del credito di volta in volta spettante.

<b>Creditori prededucibili</b>	<b>Importo</b>	<b>Percentuale</b>	<b>Somma proposta</b>	<b>Stralcio</b>
Preventivo OCC	€ 5.195,20	100,00%	€ 5.195,20	0,00%
Advisor legale	€ 3.000,00	100,00%	€ 3.000,00	0,00%
<b>TOTALE PREDEDUZIONE</b>	<b>€ 8.195,2</b>		<b>€ 8.195,2</b>	

<b>Creditore ipotecario</b>	<b>Importo</b>	<b>Percentuale</b>	<b>Somma proposta</b>	<b>Stralcio</b>
Knicks SPV S.R.L.	€ 81.074,28	23,27%	€ 18.864,65	76,73%
<b>TOTALE IPOTECARIO</b>			<b>€ 18.864,65</b>	

<b>Creditori privilegiati</b>	<b>Importo</b>	<b>Percentuale</b>	<b>Somma proposta</b>	<b>Stralcio</b>
Comune di Avezzano	€ 1.225,00	100,00%	€ 1.225,00	0,00%
Agenzia delle entrate	€ 268,75	100,00%	€ 268,75	0,00%
ADER	€ 6.732,44	100,00%	€ 6.732,44	0,00%
Advisor legale	€ 1.000,00	100,00%	€ 1.000,00	0,00%
<b>TOTALE IN PRIVILEGIO</b>	<b>€ 9.226,19</b>		<b>€ 9.226,19</b>	

<b>Creditore</b>	<b>Importo</b>	<b>Percentuale</b>	<b>Somma proposta</b>	<b>Stralcio</b>
All Reserved S.r.l.	€ 15.458,25	5,60%	<b>€ 865,66</b>	94,40%
Compass Banca spa	€ 47.130,84	5,60%	<b>€ 2.639,33</b>	94,40%
Pitagora S.p.a.	€ 23.460,00	5,60%	<b>€ 1.313,76</b>	94,40%
Ifis NPL ppt assegnato con ordinanza	€ 14.710,14	5,60%	<b>€ 1.313,76</b>	94,40%
Lab Consulenze	€ 1.275,82	5,60%	<b>€ 71,45</b>	94,40%
<b>TOTALE CHIROGRAFI</b>	<b>€ 102.035,05</b>		<b>€ 5.713,96</b>	

## **VI MODALITA' DI PAGAMENTO – PIANO RATEALE**

Il deducente, quindi, propone di pagare, alla luce delle sue possibilità e disponibilità economiche, la somma complessiva di **€ 42.000,00**, così suddivisa:

- **€ 8.195,20** per spese procedura avvocato e OCC in prededuzione;
- **€ 18.864,65** per credito ipotecario;
- **€ 9.226,19** per il credito privilegiato;
- **€ 5.713,96** per crediti chirografari;

La proposta prevede il pagamento della somma sopra individuata secondo un piano di rientro rateale **pari ad euro 700,00 al mese**, che tiene conto delle effettive capacità reddituali dell'istante (pari ad euro 1.900,00 circa al mese) e delle spese necessarie al proprio



sostentamento dignitoso ed un contributo alla figlia almeno fino a quando risulterà disoccupata (pari ad euro 1.200,00 come da prospetto al paragrafo IV).

**Il totale annuo offerto risulta, dunque, pari ad euro 8.400,00 (€ 700,00 x12).**

Tuttavia, il piano avrà una DURATA complessiva di soli anni 5 (CINQUE), componendosi di n. 60 rate – ognuna da euro 700,00 – per un totale di € 42.000,00

## **VII CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA**

La deducente, consapevole della grave situazione di sovraindebitamento in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare al meglio (e nelle sue possibilità) i creditori ed al contempo salvare la propria abitazione.

All'uopo si consideri che il valore offerto al creditore ipotecario è superiore all'alternativa liquidatoria.

Si ritiene, al contempo, che il piano sia non solo conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, ma che rispetti a pieno gli intenti del Legislatore in considerazione di quanto in seguito riportato.

Tornando alla proposta di piano suindicato, ed in particolare all'importo offerto al creditore ipotecario Knicks SPV S.R.L., come si preciserà in seguito, il medesimo, allo stato, essendo pendente il pignoramento immobiliare potrebbe conseguire dalla vendita giudiziaria del bene staggito di proprietà della deducente una soddisfazione parziale del proprio credito di importo minore rispetto a quello oggi offerto, seppur in tempi più celeri (anche non troppo) rispetto al piano proposto, ma è opportuno precisare quanto segue.

A seguito della presentazione della presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, in caso di rigetto o mancata omologazione, l'alternativa liquidatoria non consiste nella prosecuzione della già pendente vendita forzata bensì nella liquidazione controllata.

L'importo offerto al creditore ipotecario costituisce un valore pari a quello già ritenuto giusto dal legislatore ai sensi della lettera d) del comma secondo dell'art. 41 bis l. 157/2019, come successivamente modificato.

Si tratta di un immobile di difficile vendita, essendo il medesimo appartenuto all'Istituto Case Popolari privo di un importante mercato immobiliare. E' stato già rilevato che l'immobile in parola risulta poco appetibile alla cerchia dei potenziali acquirenti: in occasione delle ultime vendite, infatti, non sono state presentate richieste di visita e le aste sono andate deserte.



L'importo offerto superiore al presumibile valore di vendita (sempre che venga aggiudicato alla prossima asta, perché diversamente opererebbe un ulteriore ribassi del 25%) con la differenza che mentre in caso di aggiudicazione nel corso della procedura esecutiva all'importo su indicato andranno detratte tutte le spese di giustizia, in caso di omologa del presente ricorso, invece, l'importo è esclusivamente riconosciuto al creditore ipotecario.

Il presente piano è senz'altro più conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria, ossia l'instaurazione della procedura di liquidazione controllata.

Sul punto si è espresso il Tribunale di Forlì secondo cui *“In sede di omologa, il tribunale deve limitarsi a verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta in concreto presentata mentre la sua convenienza per i creditori potrà essere valutata solo in presenza di una specifica contestazione da parte di uno dei creditori, come avvenuto nel caso in esame. In tale ultimo caso, per procedere all'omologa, il giudice dovrà verificare che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria che, tuttavia, non può essere intesa come qualsiasi altra alternativa liquidatoria individuale, bensì come liquidazione controllata che è l'unica procedura liquidatoria alternativa prevista dal codice della crisi per il debitore-consumatore al fine di conseguire l'effetto esdebitatorio che è diventato un vero e proprio diritto per il debitore, in presenza della condizioni previste”* (Tribunale di Forlì sentenza n. 43 del 28 agosto 2023).

Ed ancora:

- il Tribunale di Torino per cui *“in ogni caso, alla luce degli accertamenti svolti dall'OCC in ordine alla situazione patrimoniale della debitrice, il cui esito è riportato nella propria relazione, il creditore non potrebbe ottenere una maggior soddisfazione in caso di apertura della liquidazione controllata della debitrice”* (Tribunale di Torino sentenza 270 del 4 ottobre 2023);

- il Tribunale di Reggio Emilia per cui *“considerato, in ogni caso, che la proposta formulata dai ricorrenti è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto in ipotesi di liquidazione controllata, con la vendita forzata dell'abitazione principale, i ricorrenti si dovrebbero sobbarcare le spese della ocazione di un immobile, con conseguente aumento delle spese mensili di mantenimento e diminuzione della somma disponibile per soddisfare sia il creditore ipotecario sia i creditori chirografari”* (Sentenza Tribunale di Reggio Emilia n. 86/2023 - n. r.g. 1/2023 del 14/09/2023, pubblicata il 15/09/2023).

Quindi, nel caso in cui il piano non venisse omologato, il debitore ha diritto (e può chiedere) l'apertura della liquidazione controllata.



E si deve considerare che in caso di Liquidazione Controllata i costi di procedura sarebbero senz'altro maggiori, dovendosi prevedere un ulteriore compenso per il liquidatore, da quantificare sul passivo in precedenza quantificato e sull'attivo ipotizzabile in caso di Liquidazione, compenso per una nuova CTU, l'esperto estimatore e i costi di vendita.

Anche le ingenti spese cui il creditore è tenuto per la procedura assumono un ruolo fondamentale in quanto, all'esito della vendita nell'ambito della liquidazione, il guadagno del creditore non sarà il prezzo di aggiudicazione, ma la differenza tra questi e i costi per gli ausiliari e la pubblicità.

Inoltre, risulterebbe incerto anche il ricavato dalla procedura, ma considerato il valore del bene, dal ricavato della sua vendita l'incasso netto per il creditore ipotecario sarebbe sicuramente inferiore, in quanto il medesimo dovrebbe far fronte alle ingentissime spese della liquidazione controllata.

Il tutto stralciando integralmente il credito di tutti gli altri creditori.

Risulta chiaro, quindi, che il piano presentato è di certo più conveniente rispetto all'unica procedura liquidatoria alternativa prevista dal codice della crisi, ossia l'apertura della procedura di liquidazione Controllata.

## VIII SULLA DURATA DEL PIANO

Il presente piano della durata di 5 anni, sicuramente non brevissimo ma a confronto dei tanti altri (correttamente) ammessi dall'intestato Tribunale, che prevedono dilazioni lunghissime, anche di 10 anni, sembra essere non solo in perfetta armonia con la giurisprudenza costante senza esserne una forzatura, ma anche un buon compromesso tra gli interessi di tutte le parti coinvolte.

In vero, considerando l'alternativa liquidatoria della sig.ra Piccinini per un valore complessivo di circa €. 20.000,00 (pari alla somma di €.17.403 offerta minima immobile all'asta, valore delle quote (1/18) dei terreni, l'istante offre nella presente procedura più del doppio, ovvero €. 42.000,00.

In particolare, la Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con ordinanza n. 27544/2019 (all. 20 – Ord. Cassazione 27544/2019), pubblicata in data 28.10.2019 rileva, che non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore.



Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.

## **IX MERITEVOLEZZA E VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO**

Da quanto esposto, la sig.ra Piccinini è stata vittima di una serie di sfortunati eventi che hanno coinvolto la propria famiglia.

Dapprima il lavoro precario del compagno, poi la convivenza difficile, la malattia del sig. Alonzi e le vicende, anch'esse terribilmente sfortunate, della figlia Serena. L'istante, con il proprio stipendo, e successivamente pensione, da lavoratrice dipendente pubblica, si è fatta carico economicamente e moralmente di tutto, facendo ricorso al credito.

Per contro c'è da rappresentare che alcuni Istituti hanno autorizzato e concesso finanziamenti ad un soggetto già indebitato ed addirittura esecutato.

Ma, prima di procedere oltre, occorre rendere delle precisazioni.

Ai sensi dell'art. 124 bis del Testo unico Bancario – con il quale è stata recepita nel nostro paese la direttiva 2008/48 CE – il finanziatore “*prima della conclusione del contratto di credito*” deve valutare “*il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*”.

Invero, l'obbligo di verifica del merito creditizio impone al finanziatore di procedere preventivamente alla verifica della sostenibilità del finanziamento da parte del privato richiedente; questo attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o, in mancanza, avvalendosi di banche dati pertinenti (a titolo esemplificativo: ispezioni sullo storico dei finanziamenti concessi, il reddito disponibile, il possesso di mobili/immobili, la situazione lavorativa e tutte le altre informazioni utili per comprendere il potenziale ritorno dell'investimento).

I controlli richiesti dalla legge – che assolvono la doppia funzione di tutela del creditore erogante e del privato finanziato – si inseriscono nel più generico rispetto dei principi codicistici di buona fede, diligenza e correttezza del creditore.



### **- Posizione Compass Banca spa**

Nel ricorso per decreto Ingiuntivo della Compass Banca spa (*Cfr.: doc. 10*) si legge che la sig.ra Piccinini Albertina ha stipulato con Linea spac/Compass spa il contratto n. 15252837 in data 21/08/20215, avente ad oggetto il finanziamento da rifondere in n. 84 rate mensili di €. 291,25 ciascuna per un totale di €. 24.465,00 (erogato €. 15000).

Al punto n. 3 del medesimo ricorso si legge: *“con riferimento al contratto di cui al suddetto punto 1), parte resistente si è poi resa morosa nel pagamento delle rate mensili di rimborso...”*.

Al punto n. 5 del ricorso si legge che la sig.ra Piccinini *“in data 29/06/2017 ha, altresì, stipulato con Compass spa, il contratto n. 17812954... avente ad oggetto l’rogazione di un finanziamento da rifondere in nr. 120 rate mensili da 268,24 cadauna per un totale di €. 32.188,80”*. Di detto credito, a favore della contraente veniva erogata la somma di €. 15000,00.

Ciò premesso, è alquanto evidente che la Compass Banca spa, erogando un finanziamento ad un soggetto già insolvente con il medesimo istituto, ha agito in chiara violazione dei più ovvi principi di buona fede e diligenza assumendosi volontariamente il rischio di concedere un ulteriore prestito ad un soggetto già esposto e che già aveva dimostrato di non riuscire ad onorare l’impegno preso.

### **- Posizione Pitagora spa**

In data 19/05/2023, richiedeva ed otteneva un finanziamento contro cessione del quinto della pensione n. 490410 attraverso cessione di n. 120 quote della sua pensione uguali, mensili e consecutivi da 230,00 € con Banca Asti Spa successivamente Pitagora Spa, erogato €. 14.897,72 da restituire 27.600,00 (*Cfr.: docc. 21 e 21a*).

Anche in questo caso si può sicuramente concludere che la società che ha erogato il finanziamento non ha eseguito i dovuti ed ordinari controlli in merito alla posizione della sig.ra Piccinini, al fine di verificare se effettivamente questa nella qualità di consumatore potesse onorare il debito contratto, in chiara violazione dei più ovvi principi di buona fede e diligenza. In vero, se, viceversa, la Banca Asti Spa successivamente Pitagora Spa avesse agito correttamente, certamente non avrebbe concesso un prestito ad un debitore che versava in una situazione di difficoltà economica evidente già sottoposto a procedura esecutiva immobiliare.

Sul punto, la giurisprudenza si è più volte espresso:



- il Tribunale di Forlì ha evidenziato come il controllo di meritevolezza, richiesto ex lege ai fini dell'omologa, debba necessariamente includere la valutazione della condotta tenuta dal finanziatore al momento dell'erogazione, alla luce dell'obbligo ex art. 124 bis T.U.B., al fine di verificare se questi abbia assunto un ruolo causante nell'aggravamento della crisi finanziaria del debitore. (Trib Forlì, provv. 20 agosto 2018 emesso nell'ambito di una procedura dove si sono ravvisati gli estremi di una condotta negligente dell'ente creditizio che, benché consapevole della precaria condizione economico – finanziaria della debitrice istante -esposta contestualmente al pagamento di un mutuo ipotecario ed alla cessione del quinto sullo stipendio- aveva continuato ad erogare credito);

- il Tribunale di Napoli, omologando un piano del consumatore, ha osservato che la valutazione del merito creditizio da parte degli istituti di credito è elemento “idoneo” a rafforzare il giudizio di meritevolezza del debitore. (Trib. Napoli- Ordinanza del 21 ottobre 2020- Giud. Dott. Graziano, che ha ritenuto sussistente la meritevolezza del debitore sul presupposto che le banche avevano continuato a finanziare il private richiedente in assenza di qualsiasi verifica circa il suo merito creditizio alla luce dell'art. 124 bis TUB).

Sulla scorta di dette osservazioni, l'art. 69 CCII parla chiaro nel stabilire che “*il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore*”.

\* \* \* \* \*

Sulla base di quanto esposto, Voglia la S.V. Ill.ma:

1) ammettere la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore della sig.ra Piccinini Albertina;

2) disporre che la proposta ed il piano unitamente al decreto di ammissione siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Avezzano o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

3) disporre ex art. 70, co. 7, D. Lgs. 14/2019, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Avezzano e recante R.G. n. 83/2022, al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano stante l'imminente fissazione della vendita giudiziaria, nonché disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore (**la vendita è prevista per il prossimo 29 aprile 2025**);



4) Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva presso terzi Rge n. 225/2021

5) Disporre la sospensione e/o dichiarare l'inefficacia dei contratti di cessione del quinto e sospendere ogni eventuale procedura esecutiva pendente all'atto dell'emissione del provvedimento di omologazione;

6) constatata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologare quindi il piano con sentenza, disponendo l'eventuale trascrizione a cura dell'OCC e dichiarando chiusa la procedura;

7) in caso di contestazione dei creditori, omologare comunque il piano, constatato che dalla sua esecuzione i creditori verranno soddisfatti in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria;

8) concedere al deducente il beneficio dell'esdebitazione.

Si dichiara che il contributo unificato è pari ad € 98,00.

Si allega la seguente documentazione

1. Istanza di nomina
2. Bonifico fondo spese
3. Visura persone CCIA
4. Visura protesti
5. Contratto di mutuo ipotecario
6. Contratto di mutuo 2008
7. Contratto Agos Ducato 2014
8. Cessioni Agos
9. Precisazione IFIS 2023
10. Ricorso per Decreto Ingiuntivo Compass
11. Sentenza Tribunale di Avezzano-Compass
12. Precisazione All Reserved
13. Certificato di morte Alonzi Alberto
14. Decreto Ingiuntivo IFIS
15. Ordinanza di Assegnazione 21.10.2021
16. Estratto conto 2020
17. Acquisto veicolo usato per la figlia
18. C2 Storico Alonzi Serena
19. Stato di famiglia e certificato di residenza Alonzi Serena
20. Avviso di vendita
21. Contratto Pitagora spa
- 21 a Estinzione prestito Vivibanca
22. Estratti conto Tercas 2021-2024
23. Cedolini gen-mar 2025
24. Pagamenti INPS e INAIL 2024



25. Richiesta precisazione del credito IFIS del 18-03-25 Sig. Piccinini Albertina
  26. Conteggio PICCININI ALBERTINA marzo 2025
  27. PPT Belmonte Castello
  28. Preventivo di spesa OCC
  29. Conferimento d'incarico Piccinini A
  30. Sentenza Tribunale di Pescara 49-2022
  31. Sentenza Tribunale di Teramo 13-02-2025
  32. Sentenza Tribunale di Teramo 24-11-2024
  33. Mod. 730 2020 (anno 2019)
  34. Mod. 730 2021 (anno 2020)
  35. Mod. 730 2022 (anno 2021)
  36. Mod. 730 2023 (anno 2022)
  37. Mod. 730 2024 (anno 2023)
  38. Perizia esecuzione immobiliare
  39. Visura catasto fabbricati Piccinini
  40. Visura catasto Terreni Piccinini
  41. Visura nominativa attuale ACI
  42. Visura storica nominativa ACI
  43. Perdita di possesso Fiat Tipo
  44. Situazione del nucleo familiare e spese Piccinini
  45. Elenco nominativo creditori ex art. 39 comma 1 CCII Piccinini
  46. Relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione ex art. 39 co. 2 CCII Piccinini
  47. Relazione situazione economica patrimoniale finanziaria ex art. 39 CCII Piccinini
  48. Relazione Gestore OCC ed Allegati
- Avezzano 16/04/2025

L'Advisor

Avvocato Valentina Leoni

L'Advisor

Avvocato Giuseppe Giannini

